

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il modello che gli Stati membri devono utilizzare nella descrizione dei loro sistemi per l'ammissione di membri e partner di EURES, istituiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (sistemi nazionali di ammissione), le procedure per la modifica del modello e i meccanismi per condividere le informazioni con altri Stati membri in merito ai sistemi di ammissione.

Articolo 2

Principi generali

1. Gli Stati membri condividono le informazioni in merito ai loro sistemi di ammissione in base al modello comune di cui all'articolo 6 e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta si registrino cambiamenti.
2. Ai fini dei sistemi di ammissione, ciascuno Stato membro garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - a) trattamento e valutazioni delle domande per diventare membri o partner di EURES;
 - b) decisioni di approvazione o rigetto di tali domande e di revoca delle ammissioni;
 - c) trattamento dei reclami relativi alle decisioni di cui alla lettera b) e decisione in merito ai medesimi reclami nonché proposta di rimedi avverso le suddette decisioni;
 - d) monitoraggio della conformità dei membri e dei partner di EURES al sistema nazionale di ammissione e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/589.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i candidati siano chiaramente informati sulle modalità di trattamento delle loro domande, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con altri Stati membri su decisioni in materia di ammissioni, monitoraggio e revoche.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di tenere informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito al sistema nazionale di ammissione e alla sua applicazione, in particolare:

- a) fornendo informazioni sul sistema nazionale di ammissione, compresi tutti i criteri e i requisiti applicati, presentando il modello comune compilato di cui all'articolo 6 e, se del caso, aggiornandolo;
- b) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente al sistema nazionale di ammissione;
- c) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi rifiuto dell'ammissione a causa della mancata osservanza, in particolare, dell'allegato I, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2016/589;
- d) tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi revoca dell'ammissione dei membri e dei partner di EURES, e in merito ai relativi motivi.

